

Zeitschrift: Rivista Militare Ticinese
Herausgeber: Amministrazione RMSI
Band: 18 (1946)
Heft: 6

Artikel: Attorno alla proposta di istituire un ispettore dell'esercito
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-243198>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 15.03.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

ATTORNO ALLA PROPOSTA DI ISTITUIRE UN ISPETTORE DELL'ESERCITO

La pubblicazione che segue non impegna per nulla il pensiero della RIVISTA. All'istituzione di un ispettore dell'Es. non ha certamente servito ad attirare simpatia la mentalità di cui è parola in altre pagine di questo stesso fascicolo, la constatazione della quale rafforza, purtroppo, taluni seri dubbi che, anche sotto questo aspetto ed indipendentemente dalle questioni di organizzazione, già si avevano a tale proposito.

Red.

In una memoria indirizzata il 5 novembre scorso al Capo del Dipartimento militare federale, il Comitato centrale della Società svizzera degli ufficiali si è pronunciato come segue in riguardo alla ventilata istituzione di un ispettore dell'Esercito: Per la Società svizzera degli ufficiali è fuori discussione che le competenze decisive spettino, anche nelle questioni dell'Esercito, al Consiglio federale in qualità di governo della Confederazione. L'Esercito può e deve essere soltanto uno strumento della politica dello Stato. Tutti i problemi militari nostri possono essere considerati solo nel quadro della politica d'insieme del paese. Per noi è quindi pacifico che la direzione dell'Esercito, qualunque essa sia ed in qualsiasi modo sia organizzata, debba sottostare senza limitazione alla superiore Autorità politica.

Ma anche il riconoscimento di questo principio non può indurre la Società svizzera degli ufficiali ad ammettere che possano esservi solo le due soluzioni proposte nel messaggio in merito al problema del Comando dell'Esercito: esercizio del comando da parte di un capo dell'Esercito investito di tutte le competenze militari (generale del tempo di pace) o conferimento delle competenze al collegio della Commissione per la difesa nazionale. La S. S. U. è d'accordo col Consiglio federale nel ritenere che la soluzione estrema di un comandante in capo per il tempo di pace comporta degli svantaggi di natura politica tali che il popolo svizzero vi acconsentirebbe difficilmente. D'altra parte, il messaggio del Consiglio federale contiene, a nostro modo di vedere, una lacuna essenziale che, nell'interesse dell'Esercito, non deve sussistere. La S. S. U. ritiene politicamente accettabile e militarmente opportuna una soluzione nella quale:

- a) la Commissione per la difesa nazionale decide sulle misure fondamentali per la formazione, l'armamento, l'istruzione e l'impiego dell'Esercito, riservate le competenze conferite dalla Costituzione alle Autorità politiche;
- b) un comandante militare (Ispettore dell'Esercito) nominato dal Consiglio federale è investito della responsabilità per la coordinazione e la realizzazione delle decisioni prese dalla Commissione per la difesa nazionale.

Ci permettiamo esporre, a titolo di motivazione per questa nostra richiesta, le seguenti osservazioni:

1. Occorre che vengano chiaramente stabilite le responsabilità e le competenze in tutto l'Esercito, dal più basso al più alto gradino. Nessun esercito può adempiere con successo la sua missione di pace e di guerra se nei più alti ranghi regna l'incertezza sulla misura dei compiti e delle responsabilità. Noi sosteniamo il punto di vista del progetto del Consiglio federale nel senso che alla Commissione per la difesa nazionale, quale supremo organo in fatto di capacità militari, vengano conferite maggiori competenze deliberative, convinti che, in queste questioni, il sistema

collegiale offre maggiore garanzia per un continuo progresso nel campo dell'istruzione e della materiale preparazione alla guerra, che non delle linee direttive emanate da una persona sola; ed anche perchè in un collegio di specialisti v'è la possibilità di scambiare esperienze e constatazioni. Il conferimento di poteri decisivi nelle questioni prettamente militari alla Commissione per la difesa nazionale è nell'interesse del paese. È possibile dare delle basi ancor più solide ai lavori della Commissione se in essa vengono inclusi rappresentanti delle scienze, dell'economia, della tecnica e se vengono aumentati i contatti con le autorità politiche e con le commissioni parlamentari. Anche i risultati ottenuti dalle speciali commissioni di esperti e di studiosi, che esistono già oggi, se messi a profitto possono convenientemente fornire all'attività della Commissione per la difesa nazionale una maggiore consistenza. Con questa soluzione, il compito del capo del D.M.F. consisterà nel rappresentare in seno alla Commissione per la difesa nazionale i bisogni politici, economici e finanziari del paese, ed in seno al Consiglio federale gli interessi dell'Esercito.

2. Si pone la domanda a sapere se la soluzione prevista dal progetto di legge circa la Commissione per la difesa nazionale basta per assicurare ciò che dev'essere realizzato anche da un punto di vista politico: la coordinazione e l'unità nell'istruzione e nella preparazione alla guerra. Noi non vogliamo assolutamente che nelle questioni militari regni solo l'uniformità. Anche l'esercito non sopporta i livellamenti. Deve, però, essere evitato che nell'istruzione e nella preparazione ognuno lavori per conto proprio o l'uno contro l'altro; ciò che non si può evitare con la soluzione proposta nel progetto di legge.

L'art. 186 non basta a questo scopo. Leggesi nel capoverso 4: « La Commissione per la difesa nazionale sorveglia l'uniformità dell'istruzione in tutte le scuole e corsi e l'unità dei principi del comando. Ogni membro è in special modo responsabile della sua sfera di comando per l'esecuzione delle decisioni e delle prescrizioni della Commissione per la difesa nazionale ».

Questa disposizione sottolinea pure la necessità che tanto l'istruzione, quanto il comando abbiano una certa unità. Ma come viene in realtà garantita questa unità? Ogni membro della Commissione ne è responsabile nella sua sfera di comando. È lecito premettere che l'uniformità esiste di per sè sempre nei singoli corpi (anche nei corsi di ripetizione), nelle scuole e corsi sottoposti al capo dell'istruzione, come pure nei corsi di SMG. comandati dal Capo dello Stato Maggiore Generale. Si può però ammettere che questa uniformità regna tra i diversi corpi d'armata e tra i diversi corsi di ripetizione da una parte e l'istruzione delle reclute e dei quadri dall'altra? Noi riteniamo che la coordinazione tra la preparazione alla guerra da parte dello Stato Maggiore Generale e le esigenze per la preparazione della truppa sia altrettanto importante dell'uniformità nell'istruzione.

Non è per mancanza di buona volontà dei nostri alti comandi che nel passato si verificarono, come si verificano ancor oggi, delle differenze e talvolta anche dei contrasti nell'istruzione. Ognuno dei nostri capi militari ha una personalità, un suo temperamento particolare, le proprie vedute e convinzioni, dai quali risultano le concezioni che applica nella propria sfera di comando. Non si deve quindi meravigliare nell'insieme dell'Esercito si verificano, anche su problemi assai importanti dell'istruzione e della condotta, delle disparità che non giovano agli interessi dell'Esercito stesso. Sopra i comandanti di corpo, sopra il capo di S.M.G. e sopra il capo dell'istruzione sta però solo il Capo del Dipartimento Militare federale, il quale dovrebbe dunque intervenire quando si verificano delle divergenze o delle

lacune di natura militare. Il collegio della Commissione per la difesa nazionale non ha infatti la possibilità di sorvegliare l'esecuzione delle proprie decisioni nei singoli servizi dell'Esercito. Questa possibilità però non è data neanche al capo del D.M.F. La S. S. U. è convinta che per il Capo del D. M. F. sia del massimo interesse di essere liberato dal compito dei controlli di natura puramente militare e da molti altri dettagli militari. L'Ispettore dell'Esercito, come consigliere ed esperto militare, dev'essere subordinato (in modo chiaro e conseguente) al Capo del D. M. F. verso il quale è responsabile per l'esecuzione esatta e razionale delle decisioni prese dalla Commissione per la difesa nazionale sui problemi dell'istruzione, della condotta e della preparazione alla guerra. L'Ispettore dell'Esercito non ha dunque in nessun modo la veste di un generale in tempo di pace, in quanto gli mancano le competenze per disporre in modo indipendente dell'Esercito. Egli è un organo esecutivo responsabile verso il Capo del D. M. F. In tal modo viene rispettato appieno il principio della subordinazione del potere militare e quello civile. Con questo chiaro rapporto di subordinazione, non crediamo possibile che la creazione di un Ispettore dell'Esercito possa generare « continue divergenze e conflitti » col Governo federale. La regolamentazione progettata, con la subordinazione dei 6 massimi comandanti militari, favorisce senza dubbio maggiori possibilità di conflitto.

3. L'introduzione di un ispettore dell'Esercito non sminuisce, nè svaluta in alcun modo i compiti attuali del Capo del D. M. F. Egli rimane presidente della Commissione per la difesa nazionale, nei lavori della quale deve sostenere gli argomenti del Governo federale. Per le questioni dell'Esercito estranee al compito di coordinamento assegnato all'Ispettore, egli continua a rimanere il superiore dei cdt. di corpo e dei capi dell'istruzione e dello S. M. Anche l'Ispettore dell'Esercito, sia lecito ripeterlo un'altra volta, gli resta subordinato per l'insieme della sua attività. Il Capo del D. M. F. mantiene, inoltre, l'onere dell'amministrazione militare ed il lavoro relativo a tutti gli altri servizi subordinati secondo l'articolo 167. Non si può, perciò, parlare di una degradazione del Capo del D. M. F. al rango di « portavoce o avvocato » dell'Ispettore dell'Esercito, tanto più che le questioni dell'Esercito vengono trattate in modo consultivo o deliberativo dalla Commissione per la difesa nazionale e che l'Ispettore deve solo eseguire le decisioni di quest'ultima.

4. Nel messaggio si accenna al fatto che la Commissione per la difesa nazionale può, di propria iniziativa o per ordine del Consiglio federale (art. 144 OM), impartire a singoli membri il compito di speciali ispezioni sulla preparazione alla guerra. È stata affacciata anche la proposta di incaricare periodicamente uno dei cdti. di corpo di ispezionare tutto l'Esercito. Ambedue le soluzioni ci sembrano insufficienti per il fatto che il compito di ispezione occasionale impedisce all'Ispettore di effettuare un effettivo lavoro di controllo e di coordinazione nel settore degli ufficiali suoi camerati che gli daranno il cambio nell'ispezione. Questa soluzione non permette altresì di garantire quella continuità che sta nell'interesse della cosa. L'art. 144 OM (Le scuole e corsi devono essere ispezionati secondo la necessità; il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni) non offre un sufficiente fondamento legale a questa soluzione.

5. Si adduce quale argomento contro l'Ispettore dell'Esercito il pregiudizio che ne verrebbe alla nomina del Generale. Si deve osservare anzitutto che l'Ispettore dell'Esercito viene nominato dal Consiglio federale, mentre la nomina del Generale dev'essere assolutamente riservata all'Assemblea federale. Con ciò è assicurata al Parlamento la piena libertà di scelta. Rispetto alla nomina del Generale, la situazione

dell'Ispettore dell'Esercito sarà quella che hanno avuto finora i capi dello S. M., dell'istruzione ed i cdti. di corpo. Ognuno può essere preso in considerazione se ne ha le qualità, ma nessuno può vantare pretese sulla carica di Generale. La disposizione legale per cui con la nomina del Generale vien meno il compito dell'Ispettore dell'Esercito significa che questo, in quanto non venga nominato Generale, resta a disposizione del Consiglio federale.

6. Circa la composizione della Commissione per la difesa nazionale, siamo del parere che il compito importante dell'arma aerea nella difesa nazionale giustifica il conferimento del diritto di voto in seno alla Commissione stessa al capo d'arma delle truppe di aviazione e di difesa antiaerea.

7. Ci sembra inoltre più opportuno di subordinare il servizio tecnico mil. alla divisione dello Stato Maggiore Generale. In base al progetto sottopostoci, la Commissione per la difesa nazionale non ha la competenza di garantire l'accordo tra l'impiego in guerra da una parte e l'armamento/equipaggiamento dall'altra. Infatti la Commissione resta un organo consultivo del Consiglio federale per le questioni relative all'armamento ed all'equipaggiamento, mentre d'altra parte il servizio tecnico dell'Esercito è direttamente sottoposto al Capo del D. M. F. Perdura quindi la possibilità di diverse concezioni tra il Servizio tecnico e l'Esercito e di divergenze col D. M. F. Questo fatto costituisce uno svantaggio non trascurabile per la preparazione alla guerra. La sua eliminazione dev'essere favorita appunto subordinando il Servizio tecnico al Capo dello S. M. G. Con ciò si crea la possibilità di una fondamentale concordanza spirituale nell'attività dell'Esercito in tempo di pace e nella preparazione materiale alle esigenze della guerra.

8. Nell'intento di portare nella discussione in modo oggettivo il punto di vista della S. S. U. relativo al problema del Comando dell'Esercito, ci permettiamo trasmettere in allegato le nostre proposte di emendamento sul progetto di legge. Esprimiamo la speranza che queste proposte ed i motivi sopra esposti vengano esaminati senza pregiudizio di sorta.

Proposte di emendamento alla legge federale concernente la revisione dell'organizzazione militare.

Art. 167. Il Dipartimento Militare Federale comprende:

- 1) L'Ispettorato dell'Esercito;
- 2) Il Gruppo del Capo dell'Istruzione (Gruppo dell'istruzione): servizio della fanteria; truppe leggere; artiglieria; aviazione e difesa antiaerea; genio;
- 3) Il Gruppo del Capo di Stato Maggiore Generale: servizio dello Stato Maggiore Generale; servizio sanitario; servizio veterinario; commissariato di guerra; servizio tecnico dell'Esercito; servizio per la protezione antiaerea; amministrazione del materiale di guerra; servizio topografico federale;
- 4) La direzione dell'amministrazione militare federale;
- 5) Il servizio dell'assicurazione militare;
- 6) L'amministrazione della giustizia militare;
- 7) La scuola federale di ginnastica e sport.

Art. 185. Il Capo del Dipartimento militare federale è assistito dalla Commissione per la difesa nazionale.

Essa è composta dal Capo del D. M. F. che ne è presidente, dall'Ispezzore dell'Esercito rimpiazzante del presidente, dal capo dell'istruzione, dal capo dello S. M. G., dai cdti. di corpo e dal comandante delle truppe di aviazione e di difesa antiaerea.

La Commissione per la difesa nazionale può sentire a scopo consultivo il parere dei comandanti di unità d'armata, dei capiservizio e di altri esperti.

Quando venga nominato il Generale, la Commissione per la difesa nazionale sospende la propria attività.

Art. 186. La Commissione per la difesa nazionale è il supremo organo consultivo per tutti i problemi della difesa nazionale e segnatamente per i seguenti oggetti: organizzazione delle truppe; crediti necessari per l'Esercito; armamento ed equipaggiamento dell'Esercito; scuole e corsi di ogni anno; nuova incorporazione e promozione degli ufficiali (art. 70 bis); prescrizioni generali di servizio, regolamenti ecc., per la cui promulgazione è competente un'istanza superiore; decisioni del Consiglio federale e dell'Assemblea federale.

La Commissione per la difesa nazionale decide inappellabilmente sui seguenti oggetti: fissazione delle direttive e degli obiettivi per la preparazione alla guerra e l'impiego dell'Esercito; fissazione dei principi dell'istruzione, dello scopo degli esercizi e dei corsi per ufficiali; prescrizioni di servizio, regolamenti, ecc. la cui promulgazione non è riservata ad altre istanze.

Mediante decreto del Consiglio federale possono essere attribuiti, per decisione alla Commissione per la difesa nazionale, anche altri oggetti.

Nuovo art. 188. L'Ispezzore dell'Esercito è nominato dal Consiglio federale.

Egli decide sull'interpretazione di tutte le prescrizioni di servizio e dei regolamenti, anzitutto sui problemi fondamentali dell'istruzione.

Egli sorveglia che l'interpretazione e l'applicazione delle norme per l'istruzione e la condotta siano uniformi in tutte le scuole e corsi.

È responsabile per la concordanza dei preparativi per la guerra ordinati dal Capo dello S. M. G. e della preparazione alla guerra degli S. M. e delle truppe con le linee direttive e gli obiettivi fissati dalla Commissione per la difesa nazionale.

Per i compiti che gli sono conferiti dal presente articolo, sono subordinati all'ispezzore dell'Esercito il capo dell'istruzione, il capo dello S. M. G. ed i cdti. di C. A. L'ispezzore dell'Esercito ha diritto di visita in tutte le scuole, corsi ed esercizi degli S. M. e delle truppe come pure in tutti gli istituti che servono all'Esercito o alla difesa nazionale.

Con la nomina del Generale decadono i compiti e le competenze dell'ispezzore dell'Esercito.

(Traduzione di **Gc. B.**)